

PERICOLOSE SOGGETTIVITÀ. UOMINI E ANIMALI TRA DIRITTI E DISCIPLINE*

ILARIO BELLONI

Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Pisa

ilario.belloni@unipi.it

ABSTRACT

This article intends to suggest an equality between animals and humans, identified both in terms of social “dangerousness” and united by being considered as subjectivities that are constituted as such *in relation to the law* and which must be treated, in biopolitical terms, with a surveillance that is itself a punishment. Through references to practical cases and conceptual definitions – such as those relating to the so-called “problematic bear” – the author tries to bring out a “disciplinary” level, typical of what Foucault identifies as “infra-law”, which, even with regard to non-human animals, most of the time resolves itself into a real and proper “counter-law”.

KEYWORDS

Infra-law, Counter-law, Foucault, Non-Human/Human Animals, Biopolitics, Rights.

1. UNA BIOPOLITICA ANIMALE

Il passo in cui Foucault si sofferma su ciò che lui stesso definisce come “infradiritto”¹ – oggetto delle riflessioni di questa sezione monografica della rivista – è contenuto nella parte conclusiva del capitolo terzo di *Sorvegliare e punire*, dedicato, fin dal titolo, al “panottismo”². In questo capitolo Foucault mostra come il panottismo, effetto del governo della società basato sulle “discipline”, abbia storicamente

* Il tema delle “relazioni pericolose” – per utilizzare l’espressione divenuta celebre con il romanzo di Choderlos de Laclos e il film di Stephen Frears omonimi – tra uomini e animali è stato trattato più diffusamente nel libro *Derecho salvaje. Hombres y animales entre estado de naturaleza y civilización jurídica* (Madrid 2020) che ho scritto assieme a Chiara Magneschi. Il presente contributo, debitore della ricerca in esso condotta, intende individuare e approfondire la questione biopolitica sottesa alla tematica di riferimento.

¹ Sulla paternità di tale espressione si vedano le osservazioni contenute in L. MILAZZO, *Infradiritto, controdiritto e regressione del giuridico*, in questa sezione monografica della rivista.

² M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris 1975, trad. it. di A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1993, 213 ss.

affiancato, superandola, la «forma generale della grande Carcerazione»³ e come, dunque, il modello della cosiddetta “esclusione” sia stato “avvicinato” dalla (e integrato nella) nascente “società disciplinare”. In apertura del capitolo si legge di come veniva “governata” la peste secondo un regolamento cittadino della fine del secolo XVII: nella descrizione – peraltro estremamente attuale – delle tecniche di governo utilizzate per far fronte all’epidemia, Foucault fa riferimento, prima di tutto, a «una rigorosa divisione spaziale in settori: chiusura, beninteso, della città e del “territorio agricolo” circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randagi; suddivisione della città in quartieri separati, dove viene istituito il potere di un intendente»⁴.

A colpire, tra le altre cose, è il riferimento a elementi che hanno a che vedere con la natura (sebbene già *determinata* in qualche modo dalle attività umane): il “territorio agricolo” e, ancor di più, gli “animali randagi”, anche essi “oggetto” delle tecniche governamentali. Si tratta di un riferimento particolarmente utile ai nostri fini: in prima approssimazione – è un aspetto su cui si avrà modo di ritornare – vediamo già qui come il diritto degli uomini si espanda fino ad includere e normare categorie, elementi naturali, che, *loro malgrado*, finiranno per esservi ricompresi e assoggettati.

Ma la domanda da cui vorremmo prendere le mosse, ancora più aderente alla problematica dell’infra-diritto, riguarda la “sorte” degli animali selvatici nella società disciplinare. Quando Foucault, nel prosieguo del capitolo, descrive le modalità di esercizio e i soggetti destinatari delle discipline, di quegli “animali randagi”, e, più in generale, della relazione animali umani-animali non umani, non pare esservi più traccia. Dunque – si potrebbe ritenere – la società disciplinare sembra essere *specificamente* (anche nel senso della “specie”) umana, antropica. Che ne è allora in essa della “prossimità” animale alla vita degli uomini? In realtà, si vedrà come la questione sia ben più complessa di quanto possa apparire di primo acchito e come anche gli animali si ritrovino ad essere assoggettati alle discipline, destinatari tanto di un diritto “universale” quanto di un infra-diritto che finisce per rivelarsi, nel loro caso ancor più che nel caso degli esseri umani, come un contro-diritto⁵.

³ Ivi, 216.

⁴ Ivi, 213.

⁵ Questo, d’altronde, è l’effetto proprio delle discipline che consistono nell’infra-diritto, le quali solo apparentemente perpetuerebbero il diritto specificandone i contenuti, mentre in realtà strutturano qualcosa che può essere rappresentato come un “controdiritto”, giacché «hanno il ruolo preciso di introdurre disimmietrie insormontabili e di escludere le reciprocità» (ivi, 242); così, per «quanto regolare e istituzionale possa essere, la disciplina, nel suo meccanismo, è un “contro-diritto”» (ivi, 243).

Non è un caso se uno dei (tanti) recenti volumi apparsi sulla biopolitica sia dedicato, fin dal titolo, alla inclusione degli animali nella sfera della biopolitica⁶: l'animale non umano, al pari di quello umano, si ritrova sempre preso in uno spazio che per definizione non può che essere biopolitico, giacché è definito dalla *relazione* con la legge⁷. Uno spazio *frontaliero*, occupato e determinato da quanti (uomini e animali) si trovano *davanti alla legge*, di fronte ad essa, al pari dell'"uomo di campagna" protagonista del celebre racconto kafkiano *Vor dem Gesetz*⁸. Già in termini generali, come indica la parola stessa, il campo della "biopolitica" tratta, *definendola*, della relazione tra "politica" e "vita": una relazione da intendersi non tanto nel senso della vita *politica*, del vivere politicamente, quanto fondamentalmente della *politica della vita*, del governo del "vivente". D'altronde, come notava lo stesso Foucault, per millenni «l'uomo è rimasto qual era per Aristotele: un animale vivente ed inoltre capace di esistenza politica»; l'uomo moderno è invece «un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente»⁹. E la vita stessa non appare certo, in quest'ottica, come «un presupposto», ma come «un 'posto', [come] il prodotto di una serie di cause, di forze, di tensioni che ne risultano esse stesse modificate in un inarrestabile gioco di azioni e reazioni, di spinte e resistenze»¹⁰.

Proprio una politica della vita (animale) è ciò che sembra caratterizzare, più che il "diritto" degli animali, l'infra-diritto che opera nei loro confronti: dai cosiddetti ripopolamenti alle riserve naturali, dalla "protezione" di certe specie alla "soppressione" di altre, considerate particolarmente invasive o dannose per l'ambiente; dalla promozione di una sorta di *continuum* tra vita animale e vita umana alla fissazione di determinati criteri, ispirati alla cosiddetta "vita buona", a cui tale continuità dovrebbe essere informata. E soprattutto, come si vedrà, dall'operatività di un sistema di "discipline" della ferinità all'individuazione di categorie della pericolosità degli

⁶ Si tratta del testo di C. WOLFE, *Before the Law: Humans and Animals in a Biopolitical Frame*, Chicago 2013, trad. it. di C. Iuli, *Davanti alla legge. Umani e altri animali nella biopolitica*, a cura e con introduzione di C. Iuli, Milano-Udine 2018.

⁷ Si vedano, in tal senso, i contributi raccolti nel volume *Foucault and Animals*, edited by M. Chrulow and D. Wadiwel, Leiden-Boston 2017 nonché la sezione monografica del numero XXII/1 del 2020 della rivista *Etica & Politica*, dedicata al tema "Anti Speciesism between Science and Law" (con interventi di Raffaella Colombo, Kristin Andrews, Giovanni Alberto Biuso, Florence Burgat, Michele Merli Gioni, Cosimo Coen Nicolini, Benedetta Piazzesi, Gianfranco Mormino).

⁸ Cfr. F. KAFKA, *Vor dem Gesetz*, in *Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift*, Jg. 9, Nr. 34, Prag 7.9.1915, poi in ID., *Ein Landarzt. Kleine Erzählungen*, München und Leipzig 1919, trad. it. di E. Castellani, *Davanti alla legge*, in F. KAFKA, *La metamorfosi e altri racconti*, introduzione di F. Masini, Milano 1974, 114 ss.

⁹ M. FOUCAULT, *Histoire de la sexualité* I. *La volonté de savoir*, Paris 1976, trad. it. di P. Pasquino e G. Procacci, *La volontà di sapere*, Milano 1978, 127.

¹⁰ R. ESPOSITO, *Bios. Biopolitica e filosofia*, Torino 2004, 23.

animali selvatici e di *standards* di condotta funzionali alla configurazione di comportamenti *dovuti* da parte degli animali non-umani nei confronti degli animali umani.

2. SOGGETTI DI DIRITTO O SOGGETTI ALL'INFRA-DIRITTO?

Le categorie e le pratiche giuridiche più “specializzate” hanno, in quest’ottica, da sempre operato, e continuano a farlo, *servendo* le logiche e gli scopi della biopolitica, al fine di istituire, ascrivere, distinguere, omologare, tracciare distinzioni e fissare limitazioni, aprire e chiudere gli spazi, operare continuità e determinare interruzioni tra vita umana e vita animale. Accanto (o meglio, sopra) a ciò, i principi generali del diritto e le categorie giuridiche più “omnicomprensive” vengono richiamati e impiegati per tutelare e proteggere la vita animale, oltre a quella umana, secondo quella che Foucault chiamava la «forma giuridica generale» che garantisce «un sistema di diritti uguali in linea di principio»¹¹, ovvero in base a quel modello tipico del «giuridismo universale della società moderna [che] sembra fissare i limiti dell’esercizio dei poteri»¹²; limiti che – è questa la tesi di Foucault –, a fronte di questo piano “alto” rappresentato dal “diritto”, verrebbero in fondo resi vani dall’operatività di un infra-diritto che finisce per sostanziarsi in un contro-diritto.

Del resto, quest’ultimo non costituirebbe che l’altra faccia, l’inevitabile e necessario risvolto del giuridismo universale della società moderna: il panottismo ad essa consustanziale «diffuso ovunque vi fa funzionare, di contro al diritto, un meccanismo immenso e minuscolo insieme, che sostiene, rinforza, moltiplica la disimmetria dei poteri e rende vani i limiti che le sono stati posti»¹³. Il modello del giuridismo universale verrebbe integrato proprio dai principi del diritto, dal sistema dei diritti e dalle categorie e forme giuridiche generali: Foucault, in diversi passaggi, fa dei riferimenti alla categoria della rappresentanza politica, alla forma giuridica del “contratto” e, per quello che ci interessa maggiormente, all’idea di una soggettività giuridica, definita secondo norme universali dai sistemi giuridici moderni¹⁴.

Quest’ultimo riferimento rileva in modo particolare ai nostri fini: difatti, la riflessione sugli animali e la loro concettualizzazione giuridica si sono sempre più contraddistinte e caratterizzate per una possibile e quanto mai auspicabile loro qualificazione in termini di “soggetti di diritto”. Non è un caso se già nel 1928 Cesare Goretti intitolava un suo saggio pionieristico sull’animalismo giuridico *L’animale quale soggetto di diritto*¹⁵ e se ancora qualche anno addietro la dottrina di stampo

¹¹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., 242.

¹² Ivi, 243.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cfr. ivi, 241-243.

¹⁵ Cfr. C. GORETTI, *L’animale quale soggetto di diritto*, in *Rivista di filosofia*, 19 (1928), 348-369.

pubblicistico, riferendosi alla condizione giuridica degli animali, insisteva nel mettere in luce il passaggio concettuale «da *res* a soggetti»¹⁶. Al tempo stesso, in molti degli ordinamenti giuridici contemporanei, pur non essendo ancora stata positivizzata la soggettività giuridica degli animali, si sono “codificate” alcune istanze proprie del dibattito sugli *animal rights*¹⁷ dacché si è affermata la tendenza a formalizzare come dato normativo la categorizzazione di determinati diritti degli animali e, più in generale, la protezione della vita animale accanto a quella umana.

Tuttavia, approfondendo la suggestione foucaultiana, sembra essere proprio questo crinale della soggettività animale a poter rappresentare, ad un tempo, tanto le “maggiori altezze” del diritto quanto un argine, una *cordigliera*, oltre cui non è possibile vedere. Tra i molti riferimenti che si potrebbero operare a conferma di tale tesi, quelli relativi al trattamento di esemplari come i lupi, gli orsi e altre specie accomunate dalla denominazione “fauna selvatica” appaiono particolarmente signi-

¹⁶ Si fa riferimento, in particolare, al contributo di F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino 2005, che offre una sintesi efficace del percorso che parte dalle previsioni codicistiche dell'animale come bene-cosa-oggetto di diritti alle più recenti acquisizioni del dibattito e della legislazione sui diritti degli animali. Si vedano altresì su ciò, con interessanti rilievi critici, G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti. Per una formazione giuridica*, IV (2018), 1/2, 61-78 nonché, in punto di diritto, G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 35 (2017), 1, 109-150 e J. M. DE TORRES PEREA, *El nuevo estatuto jurídico de los animales en el Derecho Civil: de su cosificación a su reconocimiento como seres sensibles*, Madrid 2020, che pone in risalto e analizza criticamente il concetto di “dignità” nel dibattito sullo statuto giuridico degli animali.

¹⁷ Il dibattito sugli *Animal Rights*, sviluppatosi, come è noto, negli anni Settanta del secolo scorso, a partire dal celebre saggio *Animal Liberation* di Peter Singer e dai lavori di Tom Regan, si è poi ramificato e incanalato in diverse direzioni, non ultima quella più propriamente “spaziale” e quella relativa all’ambito dei “doveri” tra le specie, che, come si vedrà, avranno a che fare, sotto diversi aspetti, con la prospettiva teorica avanzata nel presente contributo. Spunti interessanti per i nostri fini sono stati offerti, in quest’ottica, da una serie di studi degli ultimi due decenni del dibattito sui “diritti degli animali”, come, tra gli altri: J. MOSTERIN HERAS, *Los derechos de los animales: una exposición para comprender, un ensayo para reflexionar*, Madrid 1994, nonché ID., *Animales y ciudadanos: indagación sobre el lugar de los animales en la moral y el derecho de las sociedades industrializadas*, Madrid, 1995; S. CASTIGNONE, *Povere bestie. I diritti degli animali*, Venezia 1997; A. Mannucci - M. Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano 2001; M. ARÀNEGA - J.-F. DELGADO, *Los derechos y deberes de los animales*, Barcelona 2003; P. DE LORA, *Justicia para los animales. La ética más allá de la humanidad*, Madrid 2003; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali*, cit.; J. M. PÉREZ MONGUIÓ, *Los animales como agentes y víctimas de daños: especial referencia a los animales que se encuentran bajo el dominio del hombre*, Barcelona 2008; L. BATTAGLIA, *Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Roma 2011; S. CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Milano 2012; D. CERINI, *Il diritto e gli animali. Note gius-privatistiche*, Torino 2012; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano 2012; L. LOMBARDI VALLAURI, *Scritti animali. Per l’istituzione di corsi universitari di diritto animale*, Gesualdo 2018.

ficativi. Il caso più interessante, a tal proposito, sembra poter essere quello rappresentato dal trattamento dell'orso bruno nell'ordinamento italiano. In questo caso, le "maggiori altezze" del diritto sono visibili nelle intenzioni della legge ordinaria n. 157 del 1992, la quale dichiarava tale animale "specie particolarmente protetta", meritevole, come tale, di protezione "rigorosa". Il successivo D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recepiva la Direttiva europea CEE/43/92 in materia di conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva *Habitat*), con cui venivano fissati i termini della tutela degli animali protetti - in specie, dei grandi predatori - prevedendo i divieti di cattura, uccisione, perturbazione del loro ambiente¹⁸.

Una volta che si discenda da queste altezze, la prospettiva sembra però mutare: all'atto di concretizzare sul territorio questa istanza di protezione e di tutela, mettendo in atto meccanismi tipicamente infra-giuridici, la tutela degli orsi si è risolta quasi nel suo contrario. Il *Piano di azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali*, denominato "Pacobace"¹⁹, potrebbe essere considerato nella prospettiva dell'"infra-diritto" foucaultianamente inteso, poiché sembrerebbe perseguire finalità analoghe a quelle del diritto, «cambiandolo di scala e rendendolo con ciò più minuzioso e senza dubbio più indulgente»²⁰.

Appare tuttavia particolarmente significativa la circostanza per cui questo piano d'azione sia stato nel giro di poco tempo integrato e modificato, fino a renderlo nei fatti "altra cosa" rispetto al progetto originario. In una nota del 2015, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare²¹, si leggono le giustificazioni addotte a sostegno di tale modifica:

Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevole incremento demografico della popolazione dell'orso sulle Alpi centro-orientali, con conseguente aumento delle situazioni problematiche, sia in termini di danni diretti causati dai plantigradi, sia di pericolosità, legata all'aumento della frequenza di incontri ravvicinati tra uomo e orso. Ciò ha reso necessaria, anche ai fini di una migliore accettazione sociale della specie, una gestione più rapida ed efficace di quei singoli individui cosiddetti "problematici",

¹⁸ Si veda l'art. 12 della Direttiva, che a sua volta richiama l'Allegato IV, lettera a).

¹⁹ Il Piano è stato redatto da un tavolo tecnico interregionale costituito dai seguenti enti: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e ISPRA. È stato poi formalmente adottato dalle amministrazioni territoriali coinvolte e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008. Si tratta del primo esempio in Italia di Piano d'azione concertato, condiviso e approvato dagli enti territoriali coinvolti.

²⁰ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., 242. Subito prima Foucault, facendo sempre riferimento all'"apparenza" delle discipline che consistono nell'"infra-diritto", aveva scritto che «sembrano immergere fino al livello infinitesimale delle singole esistenze, le formule generali definite dal diritto» (*ibidem*).

²¹ La nota è consultabile all'indirizzo <https://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-interregionale-la-conservazione-dellorso-bruno-sulle-alpi-centro-orientali>.

responsabili di una rilevante quota dei danni economici e delle situazioni di pericolo più significative.

Esplicitata, a proposito degli orsi, la categoria di “individui responsabili” (di danni economici e situazioni di pericolo per gli uomini), la modifica del Piano d’azione si preoccupa di definire in modo più puntuale la tipologia di “orso problematico” al fine di rendere legittime nei confronti di quest’ultimo misure che, lungi dal consistere in una tutela specifica degli orsi delle Alpi centro-orientali, possono arrivare a determinarne la soppressione:

Le Amministrazioni responsabili dell’attuazione del *Pacobace*, su iniziativa della Provincia di Trento, hanno quindi concordato con il Ministero dell’Ambiente e Ispra una modifica del capitolo 3 del Piano d’Azione, che definisce l’“orso problematico” in maniera più precisa, prevedendo inoltre, nell’ambito della definizione del grado di problematicità dei possibili comportamenti di un orso e relative azioni possibili (Tabella 3.1), l’inclusione della categoria “orso che provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace” tra quelle per le quali può essere consentita l’attivazione di azioni energetiche comprese la cattura per captivazione permanente e l’abbattimento. Ferme restando tutte le azioni di dissuasione che dovranno essere poste in essere secondo la normativa vigente, è mantenuta invariata l’obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al Ministero per ogni intervento di rimozione.

Non scenderemo nell’analisi minuta del citato capitolo 3 del Piano d’azione, dedicato ai “criteri e procedure d’azione nei confronti degli orsi problematici e d’intervento in situazioni critiche”, a cui rimandiamo i lettori interessati; segnaliamo tuttavia, ai nostri fini, la rilevanza della Tabella 3.1 ai fini di un controllo dell’orso problematico ispirato a metodi e criteri propri di quel “panottismo” delineato da Foucault nella pagine citate in apertura di *Sorvegliare e punire* nonché la previsione di tutta una serie di attività e misure di disciplinamento degli orsi classificati come “confidenti”, per i quali l’“abituazione” all’uomo è diventata una regola e va pertanto “trattata”. Un susseguirsi di classificazioni (l’orso problematico può essere, a seconda dei casi, classificato come “dannoso”, “pericoloso” o “confidente”), norme, previsioni, controlli e misure (si va dalla previsione dell’applicazione del radiocollare all’orso al fine di consentirne il monitoraggio radiotelemetrico alla predisposizione di misure definite come “più energetiche”) è ciò che rappresenta l’esito dell’incontro dell’orso non tanto con l’uomo quanto con la legge dell’uomo, ovvero l’attivazione di una relazione che quest’ultima, quasi seguendo il modo di un automatismo, instaura con tutto ciò che trova *davanti a sé*, come se quel “tutto” (elementi naturali, animali e uomini “pericolosi”) volesse sfidare la sua “vigenza”²².

²² Giorgio Agamben, rileggendo il carteggio tra Scholem e Benjamin, ha fatto riferimento all’idea di una “vigenza senza significato” quale manifestazione tipica che la legge, pur continuando a darsi nella forma del *rapporto*, assumerebbe rispetto a ciò che vive nel suo bando (cfr. G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995, 59 ss.).

3. BESTIE DELINQUENTI

Note sono, già solo a livello di cronaca, le specificazioni di quelle misure genericamente definite come “più energiche”. I giornali riportano oramai ciclicamente, in concomitanza con la conclusione della stagione estiva, notizie della cattura e dell’uccisione di orsi “problematici” per effetto di ordinanze di governatori e amministratori locali dei territori interessati dalla “pericolosità” di tali animali e dai sempre più frequenti incontri/scontri tra questi e gli animali-umani. Nelle regioni più montuose e boschive dell’Italia, come il Trentino Alto Agide o l’Abruzzo, ritorna con preoccupante regolarità la notizia dell’orso che aggredisce qualcuno, solitamente un turista o un cercatore di funghi addentratisi nei boschi, e che finisce per ciò stesso con l’essere condannato all’uccisione, in base a un’ordinanza appositamente emessa dalle autorità dei luoghi dove si è verificata l’aggressione. Alcuni casi tra questi sono diventati particolarmente popolari ed emblematici, al punto da suscitare un accorato dibattito pubblico, animato tanto dalle istanze animaliste quanto da quelle più propriamente securitarie²³.

Da un certo angolo visuale, la soppressione dell’animale non rappresenta un rimedio *estremo*. Essa appare come l’esito infausto di una *policy* che nelle intenzioni voleva dar vita alla restaurazione di un ordine naturale, ma soprattutto rende al meglio l’idea di una relazione instaurata e praticata dall’uomo nei confronti dell’animale in termini che appaiono *essenzialmente* giuridici, giacché il primo applica al secondo le categorie (giuridiche) che gli sono proprie, quelle che affondano le proprie ragioni nell’ordinamento del “sociale” e che decretano la possibile/doverosa

²³ Tra i casi più eclatanti vi è quello dell’orso Bruno (altresi denominato “Jj1”) che, seguendo la propria natura libera e girovaga, all’età di due anni abbandona il natio parco dell’Adamello-Brenta, in Trentino, per dirigersi in Germania. Giunto in terra tedesca, colpevole di aver saccheggiato alcuni esemplari di allevamenti, finisce per essere condannato a morte: la mattina del 26 giugno 2006, dopo un inseguimento durato settimane, viene ucciso in Baviera per decisione delle autorità bavaresi da due colpi di fucile, mentre riposava accanto a un lago. Un mese dopo la sua uccisione, le istituzioni governative decidono di catturare e segregare in un recinto la madre, Jurka, responsabile della “educazione” della sua prole. Più recentemente, questa storia si è ripetuta e ha avuto come protagonisti esemplari di orse, come Daniza, dichiarata “*pericolosa*” dalla Provincia Autonoma di Trento e uccisa da un eccesso di anestetico durante la cattura, e KJ2, uccisa dagli agenti del Corpo Forestale sulla base di un’ordinanza del presidente della medesima provincia perché rea di avere i suoi due cuccioli con sé e di essersi imbattuta in un essere umano aggredendolo (proprio perché temeva per i suoi cuccioli). In questi casi si trattava, peraltro, di animali “particolarmente” protetti, reintrodotti in *habitat* da cui mancavano da decenni (secondo i piani di ripopolamento dell’orso bruno in Trentino previsti dal progetto *Life Ursus*) che hanno finito per essere uccisi o imprigionati non appena il loro carattere e la loro condotta siano stati giudicati “inopportuni”. Ma forse la storia divenuta più celebre e avvincente è quella dell’irriducibile orso M49, denominato “Papillon”, che è riuscito a evadere per ben tre volte (l’ultima avvenuta qualche mese fa) dall’area recintata in cui è stato ripetutamente rinchiuso: nei suoi confronti è stata ordinata e praticata tutta una serie di “trattamenti” – dalla narcotizzazione alla castrazione – e monitoraggi che fino ad ora non hanno tuttavia prodotto i risultati “sperati”.

soppressione dell'animale. Se si guarda infatti alla *logica* della soppressione dell'animale si potranno intravedere in essa i termini, i contorni di una sanzione. La ragione della soppressione, al di là degli effetti cui mira, sembra giustificata dalla condotta dell'orso "problematico", che si sarebbe comportato come una "bestia selvaggia", e non come una creatura "socievole"²⁴.

Come si avrà modo di vedere a breve, si tratta, in fondo, della stessa logica che gli uomini applicano ai loro simili quando non li considerano (più) degni di far parte del "consorzio umano". Tuttavia, l'estensione all'animale di una logica giuridica propriamente umana sembra sostenuta, favorita o giustificata proprio in quanto all'animale vengano applicate quelle categorie giuridiche appositamente pensate per l'uomo, le quali dunque presuppongono che l'animale sia in qualche modo umanizzabile. Non a caso, storicamente si è accostato talvolta al sostantivo "bestia" l'aggettivo "delinquente"²⁵, inteso sia nel senso letterale, e cioè come chi "viene meno" (al proprio dovere), sia in senso più specificamente giuridico, ossia come chi compie, o sia capace di compiere, *delitto* – termine che viene proprio da *delinquere* e sta ad indicare la colpa più grave, il reato di maggiore gravità tipico del diritto penale²⁶.

La "finzione" dell'umanizzazione della bestia rappresenta, d'altronde, il meccanismo attraverso cui le si possono ascrivere i doveri propri di un consorzio civile, fra i quali innanzi tutto quello di non nuocere al prossimo, pena l'applicazione di una sanzione più o meno grave²⁷. Ad un animale come l'orso sarebbe, in altri ter-

²⁴ Cfr. in proposito D. FONDAROLI, *Le nuove frontiere della colpa d'autore: l'orso "problematico"*, in *Archivio Penale*, 3 (2014), 657-668, che sviluppa una trattazione "penalistica" della figura dell'"orso problematico".

²⁵ "Bestie delinquenti" fu l'espressione emblematica usata – in realtà con scopi di denuncia degli atteggiamenti "giuridicamente" ostili nei confronti degli animali – dal giurista Carlo D'Addosio per intitolare un suo studio del 1892 rimasto immeritadamente poco noto e dedicato ai comportamenti presunti *devianti* degli animali e alle loro implicazioni in termini di giustizia "umana": cfr. C. D'ADDOSIO, *Bestie delinquenti*, con prefazione di Ruggero Bonghi, Napoli 1892 (l'opera è stata opportunamente ripubblicata nel 2012 in ristampa anastatica e con una introduzione di Claudio Corvino dall'editore Arnaldo Forni di Bologna).

²⁶ Almeno secondo quanto prevede l'ordinamento giuridico italiano e, più in generale, tutti quegli ordinamenti di *civil law* in cui la categoria dei "delitti" è propria del diritto penale (fa eccezione il sistema giuridico spagnolo, in cui è prevista, in aggiunta al *delito*, la tipologia del "delito civil" – nonché del "cuasi delito civil" – per designare gli illeciti civili extracontrattuali). Nel diritto penale italiano, come è noto, i reati si distinguono in "delitti" e "contravvenzioni" in base alla pena prevista (le pene previste dal codice penale italiano per i delitti – ergastolo, reclusione, multa – sono più gravi di quelle previste per le contravvenzioni, come l'arresto e l'ammenda).

²⁷ Tale rilievo non mette in discussione la questione dei cosiddetti "diritti degli animali", se non per gettare luce su un aspetto che non può che apparire, dopo quanto detto, del tutto paradossale, e cioè quello dei presunti "doveri" degli animali stessi. Ad ogni modo, non è qui il caso di trattare nello specifico il tema della "liberazione animale" – per usare la nota espressione di Peter Singer; del resto,

mini, impedito di essere se stesso: se agisse assecondando la propria natura selvaggia, il suo comportamento, come è stato notato, potrebbe integrare per paradosso gli estremi di una “colpa d’autore”²⁸, in un processo in cui rivelerebbe punire soprattutto il modo di essere dell’orso piuttosto che il fatto da questi commesso.

La chiave per comprendere tali ambiguità pare peraltro ritrovarsi proprio nella logica insita in quella categoria di “soggettività giuridica”, a cui abbiamo accennato in precedenza, e nei tentativi, tanto encomiabili quanto prodromici di *side effects*, di mutuarla per trattare gli animali *nel senso del diritto*: se, infatti, come abbiamo visto, è mutata la considerazione degli animali da mere *res* a soggetti di diritto, ciò può significare poter pensare di proiettare sull’animale quella capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, siano esse attive o passive, ovvero di ritenerlo idoneo a godere di diritti considerandolo al contempo destinatario anche di obblighi²⁹.

La morte diviene allora per l’animale né più né meno che una pena inflitta a seguito del venir meno ad un comportamento dovuto, ritenuto nei suoi confronti

come si è avuto modo di vedere, lo scopo e l’ambito del presente lavoro non si situano propriamente al centro del dibattito sui diritti degli animali.

²⁸ Cfr. D. FONDAROLI, *Le nuove frontiere della colpa d’autore*, cit.

²⁹ I primi tentativi di inquadrare gli animali tra i “soggetti di diritto” non appaiono eccessivamente “preoccupati” – come è naturale che sia, e come è sovente accaduto, in fasi storiche caratterizzate dalla rivendicazione di diritti – dei *side effects* della titolarità dei diritti in capo agli animali, ovvero della contropartita in termini di doveri (o meglio ancora, di obblighi giuridici). Questi tentativi sembrano animati soprattutto da un atteggiamento di fondo compassionevole, da quella «pietà verso gli animali» (nonché da una certa fiducia nel progresso) che portava nel 1920 un filosofo come Piero Martinetti a scrivere che gli uomini arriveranno prima o poi a riconoscere «che vi è fra tutte le creature un rapporto ed un’obbligazione vicendevole ed estenderanno, senza sforzo, a tutti gli esseri viventi quei sensi di carità e di giustizia, che ora considerano come dovuti soltanto agli uomini» (P. MARTINETTI, *La psiche degli animali* (1920), in ID., *Saggi e discorsi*, Torino 1926, ora in ID., *Pietà verso gli animali*, a cura e con una introduzione di Alessandro Di Chiara, Genova 1999, p. 296). Se qui l’appello alla *giustizia* sembra verosimilmente ancora contraddistinto da una prospettiva di tipo morale, prima ancora che giuridico, è con il fondamentale saggio, sopra citato, di Cesare Goretti – successivo di due anni allo scritto di Martinetti – che la prospettiva più specificamente *giuridica* della “soggettività” viene fatta emergere e trattata in riferimento agli animali. Goretti, peraltro, riconosce il fondamento di tale soggettività in una “coscienza giuridica”, una sorta di naturale propensione per il *giuridico*, ovvero per la sfera normativa dei rapporti intersoggettivi, che caratterizzerebbe uomini e animali insieme: «Come non possiamo negare all’animale in modo sia pure crepuscolare l’uso della categoria della causalità – scrive Goretti – così non possiamo escludere che l’animale partecipando al nostro mondo non abbia un senso oscuro di quello che può essere la proprietà, l’obbligazione. Casi innumerevoli dimostrano come il cane sia custode geloso della proprietà del suo padrone e come ne compartecipi all’uso. Oscuramente deve operare in esso questa visione della realtà esteriore come cosa propria, che nell’uomo civile arriva alle costruzioni raffinate dei giuristi. È assurdo pensare che l’animale che rende un servizio al suo padrone che lo mantiene agisca soltanto istintivamente. [...] Deve pure sentire in sé per quanto oscuramente e in modo sensibile questo rapporto di servizi resi e scambiati. Naturalmente l’animale non potrà arrivare al concetto di ciò che è la proprietà, l’obbligazione; basta che dimostri esteriormente di fare uso di questi principî che in lui operano ancora in modo oscuro e sensibile» (C. GORETTI, *L’animale quale soggetto di diritto*, cit., 348 ss.).

obbligatorio, “vincolante”. E che di vincolo di tratti lo si può affermare se si considera che la pena (di morte) viene comminata per avere l’animale agito al di fuori di una logica in cui pare in definitiva tenuto a muoversi: reimpiantato in un ambiente proprio in quanto selvatico – si pensi precisamente all’orso delle Alpi centro-orientali e ai ripopolamenti che lo hanno riguardato – l’animale viene “umanamente” sanzionato in quanto non sufficientemente umanizzato(si). E questo vale, a ben vedere, sia nel caso in cui l’incontro/scontro tra specie protetta e uomo avvenga all’interno di riserve naturali, sia nel caso in cui l’animale invada spazi di vita propriamente “umani”. Si stabilisce difatti una sorta di *continuum* spazio-comportamentale che vale però – si badi – solo per l’animale (es. l’orso che fuoriesce da una riserva e assalta il pollaio di un’abitazione privata) e non per l’uomo (il turista o cercatore di funghi che si spinge oltre il sentiero e si avventura nel bosco, imbattendosi in un orso): si assicura l’animale in riserve e lo si riconduce alla natura che si ritiene meglio gli si addica, e nel contempo si esige che si comporti sempre e comunque in modo da non nuocere all’uomo.

Ciò, del resto, sembra poter rappresentare una tendenza, sempre latente quando non proprio presente nella storia della civilizzazione umana, a trattare gli animali non umani in una modalità duplice, piuttosto ambigua: il regno animale, da un lato, viene “bestializzato” e separato nettamente dal regno umano; dall’altro, si trova ad essere “giuridicizzato”, in una sorta di estensione della giuridicizzazione delle società umane. Il diritto passa così dall’essere un tipico prodotto *degli uomini per gli uomini* a essere un meccanismo che si espande senza soluzioni di continuità fino a ricomprendere l’universo mondo, ossia tutto ciò che ha vita dove vive l’uomo: a ricomprendere, in una parola sola, la *natura*.

4. UN MODELLO DI DIRITTO “NATURALE”

In quest’ottica, sarebbe plausibile rileggere anche il linguaggio del diritto naturale come quel linguaggio (giuridico) con cui l’uomo parla *alla* natura, tentando di comunicare ad essa cosa sia giusto e cosa sia ingiusto in termini “naturali”. Ciò potrebbe forse consentire di comprendere come mai (ovvero quale sia l’origine del fatto per cui) gli animali si trovino, *loro malgrado*, ad essere per molti versi “destinatari” di una normatività di tipo antropico, assoggettati a *standards* giuridici di comportamenti concepiti e richiesti su base umana. Se si va alla ricerca delle scaturigini teorico-filosofiche di tale normatività non si potrà che ritrovarle infatti proprio in quel linguaggio della legge naturale che ha informato la modernità politico-giuridica: relazione naturale tra uomo e animale può voler dunque significare relazione basata su, mediata da, una legge non a caso denominata *naturale*.

In particolare, vi è un modello di legge naturale che sembra poter strutturare giuridicamente al meglio tale relazione, ossia quel modello di ispirazione lockiana³⁰ che, attraverso una logica di inclusione/esclusione, attua il fine della garanzia della sicurezza di un dato *ordine* (umano *vs.* disordine animale) facendo valere l'argomento della "degenerazione". L'argomento viene sviluppato da Locke a proposito del soggetto "trasgressore" della legge naturale, la quale - egli precisa - «obbliga tutti» ed ha come contenuto immediato il divieto di «recare danno alla vita, alla salute, alla libertà e ai possessi di un altro»³¹. In questa prospettiva la "degenerazione" si pone allora come qualcosa di tangibile: il trasgressore della legge naturale viene da subito identificato come un soggetto «pericoloso per l'umanità (*dangerous to mankind*)»³², una «creatura dannosa»³³, «un criminale che, [...] con la violenza ingiusta e l'omicidio commesso ai danni di uno, ha dichiarato guerra contro tutta l'umanità, e quindi può essere distrutto come un leone o una tigre, una di quelle bestie selvagge con le quali gli uomini non possono avere né società né sicurezza»³⁴. Qui la degenerazione raggiunge il suo compimento massimo e l'umanità del trasgressore viene bestializzata. *Hic sunt leones*, allora: nella riflessione lockiana una certa categoria di soggetti viene identificata con le bestie selvagge, da cui non solo occorre ben guardarsi e proteggersi ma verso cui è anche lecito esercitare violenza in funzione di "riparazione" e "repressione"³⁵.

È chiaro che Locke produce questo argomento in riferimento agli uomini, i quali possono degenerare, degradando al rango delle bestie. Tuttavia, ciò che rileva ai nostri fini è proprio il trattamento delle bestie - siano esse bestie di per sé o piuttosto uomini "bestializzati" - nello stato di natura, ovvero la relazione che si instaura tra il loro rango e quello degli uomini. Relazione che, secondo il diritto naturale,

³⁰ E non invece il modello di diritto naturale di ascendenza hobbesiana, come si potrebbe di primo acchito pensare in ragione della "ferinità" che, secondo Hobbes, caratterizzerebbe la condizione naturale dell'umanità; in realtà, la ferinità produce, nella ricostruzione hobbesiana, una zona di *indistinzione* tra uomini e animali. Nel modello lockiano, invece, come si vedrà nel testo, i riferimenti alla "bestialità" valgono a tracciare una precisa *distinzione* tra uomini e animali selvaggi (e, assieme a questi ultimi, uomini degradati al rango delle bestie); distinzione che viene da Locke trattata *normativamente*, in termini di esecuzione della legge naturale.

³¹ J. LOCKE, *Two Treatises of Government* (1690), ed. by P. Laslett, Cambridge 1960, trad. it. *Due trattati sul governo*, a cura di B. Casalini, Pisa 2007, II trattato, cap. II, § 6, 191.

³² Ivi, cap. II, § 8, 192.

³³ Ivi, cap. II, § 10, 193.

³⁴ Ivi, cap. II, § 11, 194. Si veda anche, sempre con lo stesso registro "bestiale", il § 16 del cap. III.

³⁵ Riparazione e repressione sono, infatti, per Locke «le uniche due ragioni per cui un uomo può legittimamente nuocere ad un altro, che è ciò che si chiama punizione. [...] ogni uomo sulla base di questa ragione, in base al diritto che egli ha di preservare l'umanità in generale, può reprimere, o laddove necessario, distruggere quanto è nocivo ad essa, e può quindi fare a chiunque abbia trasgredito quella legge un male tale da indurlo a pentirsi di averlo fatto, e quindi dissuadere lui, e, con il suo esempio, altri, dal compiere un simile misfatto. In questo caso, e su questa base, ogni uomo ha diritto a punire l'offensore e a rendersi esecutore della legge di natura» (ivi, cap. II, § 8, 192).

viene ad essere basata sul “castigo” e contraddistinta da un uso legittimo (sempre secondo il diritto naturale) della violenza da parte degli uomini nei confronti delle bestie selvagge. Questa forma della relazione può assurgere a vero e proprio modello teorico di riferimento, in base a cui valutare e interpretare tutta la produzione di un diritto positivo minuto (*i. e.* un infra-diritto) che *tratta* quella relazione, operando in modo unilaterale (dagli uomini *verso* gli animali) e giustificando attraverso una ragione presunta “giuridica” tutta una serie di atti, comportamenti e decisioni posti in essere dalle *autorità* umane nei confronti di quanti e di tutto ciò si trovi nel mondo naturale ad esse soggetto. Si tratta, in altri termini, di un modello di antropocentrismo giuridico che prevede uno spazio e un “consorzio” tipicamente *umani* in cui gli animali – e, più in generale, gli elementi naturali – risultano inclusi attraverso una loro esclusione e, al contempo, esclusi per via di una loro inclusione, secondo quella forma delle relazioni che è caratteristica di uno stato di eccezione permanente descritta con grande forza suggestiva da Giorgio Agamben³⁶.

Come tale infra-diritto e, più in generale, questo modello di relazioni giuridiche possano dare luogo o risolversi essi stessi in qualcosa che abbia i connotati di un vero e proprio contro-diritto è piuttosto agevolmente constatabile una volta che si raffrontino le loro determinazioni ultime con i presupposti teorico-giuridici di partenza, ovvero con i principi e i concetti che la scienza giuridica ha elaborato non di rado nel tentativo di un *superamento* della tradizione del diritto naturale³⁷. E, come si è visto, la logica del diritto naturale, di quel modello di diritto naturale sopra indicato, sembra infatti poter riemergere nel percorso inverso, via via che dalle “massime altezze” del diritto si discende fino alle determinazioni ultime del diritto positivo e fin dentro agli interstizi più reconditi della normazione.

Ciò è solo in apparenza un paradosso e tende forse a ribaltare la visione tradizionale della dicotomia giusnaturalismo/giuspositivismo secondo cui il diritto naturale si sarebbe tradotto interamente – esaurendosi – in diritto positivo *ai piani alti*, se così si può dire, ossia al livello dei principi. Illuminare l’infra-diritto, gettare luce sui bassifondi della normazione, portare in superficie questo mondo giuridico “sommerso” può contribuire a una riconsiderazione critica di molti assunti della

³⁶ Cfr. G. AGAMBEN, *Homo sacer*, cit., 22 ss.

³⁷ Il caso della soggettività giuridica è un caso limite particolarmente interessante da questo punto di vista, poiché, se per un verso, la soggettività è servita storicamente come volano per il riconoscimento e l’affermazione di diritti (e, non a caso, la sua “estensione” al mondo animale viene auspicata dai più convinti sostenitori dei diritti degli animali), per altro verso essa mostra come, al di là – o forse, ancora meglio, contestualmente alla produzione – di un puro *soggettivismo* giuridico, si determinino le condizioni per una piena *soggettivazione*, come del resto, la logica dell’assoggettamento alla legge impone. Ciò vuol dire che sullo stesso piano dei diritti si pongono degli obblighi e delle responsabilità che rappresentano l’altra faccia della soggettività, come d’altronde abbiamo visto in riferimento alla “soggettività animale” allorché vengono pretesi dagli uomini comportamenti doverosi da parte degli animali, che essi, in particolare quelli selvatici, non potrebbero *naturalmente* porre in essere.

modernità politico-giuridica come pure di diversi aspetti e fenomeni dell'esperienza giuridica: il caso delle relazioni tra animali umani e animali non umani è, in quest'ottica, solo uno tra i tanti e il fatto di potere accomunare uomini e animali in una prospettiva biopolitica non fa che confermare quanto quest'ultima possa servire al fine di quella riconsiderazione critica.